



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/10/2013 U-rsp/5836/2013



U-MC/13

Circ. n. 284/XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Istanze di interpello trasmesse dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – corrispondenza tra le lauree ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione – formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori – possibilità di formazione a distanza – risposte interlocutorie - invio - considerazioni - prot. CNI n.5386

Con la presente si trasmettono in allegato le risposte datate 4/10/2013, pervenute dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su due quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.

In entrambe le risposte, interlocutorie, - trasmesse con nota del 9 ottobre 2013 - si fa presente la necessità di attendere l'ormai prossima conclusione della modifica dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, prima di poter fornire una indicazione di merito.

La prima risposta ("*corrispondenza tra le lauree ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione*") attiene ad un

interpello trasmesso dal CNI con nota del 20/01/2010 (ricordiamo che la *Commissione per gli interpelli* è stata costituita e ha iniziato ad operare solo dal 2011), in tema di corrispondenza tra titoli di studio ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.32, comma 2, d.lgs. n.81/2008, previsti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione (in allegato).

La seconda (*"risposta al quesito relativo alle modalità di erogazione della formazione nei corsi di aggiornamento per i coordinatori"*) riguarda l'attualissimo tema della possibilità di utilizzare la formazione a distanza anche per l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza (su cui v. la **circolare CNI n.232 del 29 maggio 2013**).

Anche in questo caso la nota del Presidente della Commissione afferma che *"Al riguardo, considerato che è in fase di conclusione la modifica dell'accordo del 26/01/2006 sulla formazione degli RSPP, **nell'ambito del quale verranno probabilmente chiarite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per i coordinatori**, la Commissione ritiene di doversi esprimere successivamente alla pubblicazione della suddetta revisione, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari"*.

Ovvero si dà notizia che, all'interno del prossimo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Stato-Regioni, sarà toccato ed affrontato anche l'annoso problema della formazione in modalità *e-learning* per i coordinatori per la sicurezza.

Si coglie l'occasione – in attesa della annunciata prossima revisione dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 – per informare che, a seguito di contatti informali avuti in occasione dell'evento svoltosi a Roma il 18 ottobre scorso con rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Consiglio Nazionale confida che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, possa prevalere *la soluzione più estensiva e favorevole per gli iscritti*.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre auspicato e sollecitato (*e dalle informazioni acquisite ritiene ragionevolmente che ciò possa avvenire*) che, in quella sede, sia inserito nell'Accordo un apposito paragrafo, volto a riconoscere espressamente la validità dei corsi di formazione on-line per l'aggiornamento dei coordinatori per la

sicurezza già realizzati, a tutela di coloro che, in buona fede, vi hanno partecipato, dedicandovi tempo e risorse economiche.

Sarà cura del CNI informare prontamente degli sviluppi della questione, tramite circolare indirizzata agli Ordini territoriali.

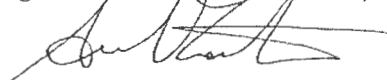
Nel frattempo, si trasmettono le due risposte interlocutorie ricevute.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI datata 20/01/2010 ;
- 2) Nota Commissione per gli Interpelli, del 9/10/2013, contenente le due risposte datate 4/10/2013, prot. 37/0017182 e prot. 37/0017185.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

/U-MC/2010



Al Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche sociali
Commissione per gli interpelli
<interpello@lavoro.gov.it>

e p.c.

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Milano
Corso Venezia 16
20121 MILANO

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Cremona
Via Palestro 66
26100 CREMONA

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Lodi
Corso Umberto 1°, 27
26900 LODI

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Corno
Via A. Volta 62
22100 COMO

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Brescia
Via Cefalonia 70
Crystal Palace - Piano 11°
25124 BRESCIA

All'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Mantova
Via A. Moro 8
46100 MANTOVA

Oggetto: Istanza di interpello ex art.12 d.lgs n.81/2008 – quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro- corrispondenza tra le lauree ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione – prot. CNI n. 4993

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata da vari Ordini provinciali degli Ingegneri (v. allegati).

Il quesito attiene alla perdurante validità del *parere* espresso dalla Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in tema di corrispondenza dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura alle lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 del DM 4/08/2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.32, comma 2, d.lgs. 81/2008, prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, interni od esterni (in allegato e rinvenibile sul sito www.miur.it).

L'art.32, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 prescrive infatti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione – oltre al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore – la necessità di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione.

A seguito delle innovazioni dettate dal d.lgs. 3 agosto 2009 n.106 il nuovo testo del comma 5 dell'art.32 cit. dispone che "Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi : L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007.....*omissis*..... ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente **con decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono

essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano”.

Alla luce della modifica, introdotta dal decreto legislativo n.106/2009, gli Ordini degli Ingegneri chiedono quindi che la Commissione per gli interpelli si pronunci sul seguente quesito :

“ se gli Ingegneri laureati con il vecchio ordinamento siano esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al primo periodo del comma 2 dell’art.32 del d.lgs. 81/2008 (Moduli A e B di cui all’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, essendo attualmente l’equiparazione dei titoli di studio anzidetti prevista da un parere e non da un decreto”.

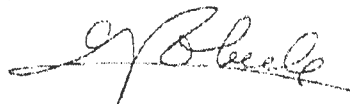
Poiché il quesito sulla perdurante validità del parere (allegato) della Direzione Generale per l’Università appare di utilità generale si trasmette il chiarimento richiesto a beneficio di tutti i professionisti ingegneri ed architetti laureati secondo il previgente ordinamento.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



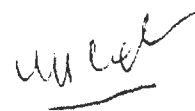
Allegati:

- 1) richieste di parere degli Ordini provinciali;
- 2) parere Direzione Generale per l’Università del MIUR (senza data).

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

TEL. 0372/28337 FAX 0372/457934 E-MAIL info@ording.cr.it

Via Palestro 66 – 26100 CREMONA



Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Spett.le
Commissione per gli Interpelli
di cui all'art. 12 comma 2, del D. Lgs. 81/2008

Cremona, 30 settembre 2009

Prot. n° 459/09

Oggetto: Corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al dal D. M. 4/8/2000 ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.

- Visto l'accordo tra Governo e Regioni e Province autonome di cui all'atto del 26/01/2006 rep. n° 2407 e del D.Lgs. 195/2003;
- considerato il parere del 9/04/2009 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in merito alla corrispondenza tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria ed in Architettura e le lauree di cui alle classi 4, 8, 9 e 10, di cui al D. M. 4/8/2000, indicate nel comma 5 dell'art. 32 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni;
- viste le modifiche all'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 apportate dal D.Lgs. 106/2009 la cui nuova formulazione recita come segue:

"Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. ... omissis ...";

il sottoscritto Dott. Ing. Adriano Faciocchi, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona,

PORGE ISTANZA

affinché la Spett.le Commissione si pronunci sul seguente quesito:

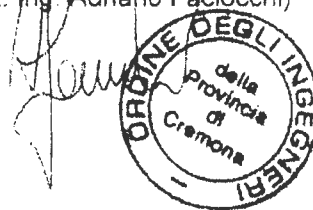
alla luce della modifica, introdotta dal D.Lgs. 106/2009, all'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, le lauree in Ingegneria del vecchio ordinamento possono essere ancora equiparate a quelle di cui alle classi 4, 8, 9 e 10 di cui al D. M. 4/8/2000, essendo tale equiparazione espressa da un parere ma non da un decreto?

Ciò al fine di chiarire definitivamente se gli Ingegneri laureati con il vecchio ordinamento siano o meno esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dello stesso art. 32 (Moduli A e B) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

Si ringrazia vivamente per l'attenzione che la Commissione vorrà porre su quanto richiesto e si porgono molti deferenti saluti.

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il Presidente
(Dott. Ing. Adriano Faciocchi)



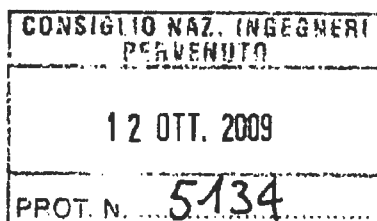


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI

26900 LODI - CORSO UMBERTO I°, 27 - TEL. 0371/430345 - FAX 0371/430345
e-mail: ording.lodi@tiscali.it - sito: www.ordineingegnerilodi.it
c. fiscale: 92525800154 - partita IVA: 06443200966

Prot. 992 /AP/ds

Lodi, 06/10/2009



Spett.le

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Via IV Novembre 114

00187 ROMA

OGGETTO: Corrispondenza tra i diplomi di laurea "vecchio ordinamento" in Ingegneria e le classi di laurea citate al comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 stesso, prescritti per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione

In considerazione della nuova formulazione dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 apportata dal D.Lgs. 106/2009 sotto riportata:

"Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel SO alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel SO alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel SO alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo... omissis..."



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LODI

il sottoscritto dott. ing. Angelo Pozzi, in qualità di Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lodi

PORGE ISTANZA

affinché la spettabile commissione si pronunci sul seguente quesito:

*se i gli ingegneri laureati con il "vecchio ordinamento" siano esonerati dalla frequenza dei corsi di
formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (Moduli A e B di cui
all'accordo Stato Regioni del 26/01/2006) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione interni ed esterni.*

Si ringrazia vivamente per l'attenzione che la Commissione vorrà porre su quanto richiesto
e si porgono molti deferenti saluti



Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Prot. 1017
Como, 12 ottobre 2009



Spett.le
C.N.I.
Via IV Novembre 114
00187 ROMA

OGGETTO: Trasmissione alla Commissione per gli interpelli di cui all'art.12 comma 2, del D.Lgs.81/08.

Egregi Signori,

poiché in forza dell'art. 12 del D.Lgs 81/2008 è facoltà dei Consigli Nazionali degli Ordini inoltrare all'apposita Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si sottopone alla Vostra attenzione il quesito allegato, formulato dai nostri esperti in materia, relativo alla equipollenza tra le lauree "vecchio ordinamento" e alcune lauree del nuovo ordinamento al fine dell'esenzione dei colleghi ingegneri dalla frequenza dei corsi obbligatori per assumere la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
dott. ing. Leopoldo Marelli

n.1 Allegato

FAVORITAMENTE
10/10/2009
X UFFICIO
1/10/2009

ordine degli INGEGNERI
della provincia di Como
22100 Como
via Alessandro Volta, 62
telefono 031269810
telefax 031301807
www.ordingcomo.org
info@ordingcomo.org

Spett.le
Commissione per gli Interpelli
di cui all'art. 12 comma 2, del D. Lgs. 81/2008

Data

Oggetto: Corrispondenza tra i diplomi di laurea "vecchio ordinamento" in Ingegneria e le classi di laurea citate al comma 5 dell' art. 32 del D.Lgs 81/2008 ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell' art. 32 stesso, prescritti per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

In considerazione della nuova formulazione dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 apportata dal D.Lgs. 106/2009 sotto riportata:

"Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. ... omissis ...";

SI PORGE ISTANZA

affinché la Spett.le Commissione si pronunci sul seguente quesito:

se gli Ingegneri laureati con il "vecchio ordinamento" siano esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell'art. 32 del D.Lgs 81/2008 (Moduli A e B di cui all'accordo Stato Regioni del 26/01/2006) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

Brescia, 6 ottobre 2009

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Spett.le
C.N.I.
Via IV Novembre 114
00187 ROMA

OGGETTO: Trasmissione alla Commissione per gli interpellati di cui all'art.12 comma 2, del D.Lgs.81/08.

Egregi Signori,

poiché in forza dell' art. 12 del D.Lgs 81/2008 è facoltà dei Consigli Nazionali degli Ordini inoltrare all' apposita Commissione per gli Interpellati istituita presso il Ministero del Lavoro quesiti di ordine generale sull' applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si sottopone alla Vostra attenzione il quesito allegato, formulato dai nostri esperti in materia, relativo alla equipollenza tra le lauree "vecchio ordinamento " ed alcune lauree del nuovo ordinamento al fine dell' esenzione dei colleghi ingegneri dalla frequenza dei corsi obbligatori per assumere la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Cordiali Saluti



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Alessandro Mossi)

n.1 Allegato

Spett.le
Commissione per gli Interpelli
di cui all'art. 12 comma 2, del D. Lgs. 81/2008

Brescia, 6 ottobre 2009

Oggetto: Corrispondenza tra i diplomi di laurea "vecchio ordinamento" in Ingegneria e le classi di laurea citate al comma 5 dell' art. 32 del D.Lgs 81/2008 ai fini dell'esonerazione dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell' art. 32 stesso, prescritti per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

In considerazione della nuova formulazione dell' art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 apportata dal D.Lgs. 106/2009 sotto riportata:

"Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. ... omissis ...";

SI PORGE ISTANZA

affinché la Spett.le Commissione si pronunci sul seguente quesito:

se gli Ingegneri laureati con il "vecchio ordinamento" siano esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell' art. 32 del D.Lgs 81/2008 (Moduli A e B di cui all' accordo Stato Regioni del 26/01/2006) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

Ciampi

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

Prot. AEF/mgs/00233

CONSIGLIO NAZ. INGEGNERI PERVENUTO
12 OTT. 2009
PROT. N. 5120

Spett.le
C.N.I.
Via IV Novembre 114
00187 ROMA

OGGETTO: Trasmissione alla Commissione per gli interpelli di cui all'art.12 comma 2, del D.Lgs.81/08.

Egregi Signori,

poiché in forza dell' art. 12 del D.Lgs 81/2008 è facoltà dei Consigli Nazionali degli Ordini inoltrare all' apposita Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro quesiti di ordine generale sull' applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si sottopone alla Vostra attenzione il quesito allegato, formulato dai nostri esperti in materia, relativo alla equipollenza tra le lauree "vecchio ordinamento " ed alcune lauree del nuovo ordinamento al fine dell' esenzione dei colleghi ingegneri dalla frequenza dei corsi obbligatori per assumere la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008.

Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
(Amalia Ercoli Finzi)

Amalia Ercoli Finzi

n.1 Allegato

Milano, 7 ottobre 2009



Spett.le
Commissione per gli Interpelli
di cui all'art. 12 comma 2, del D. Lgs. 81/2008

Milano 7 ottobre 2009

Oggetto: Corrispondenza tra i diplomi di laurea "vecchio ordinamento" in Ingegneria e le classi di laurea citate al comma 5 dell' art. 32 del D.Lgs 81/2008 ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell' art. 32 stesso, prescritti per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

In considerazione della nuova formulazione dell' art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 apportata dal D.Lgs. 106/2009 sotto riportata:

"Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. ... omissis ...";

SI PORGE ISTANZA

affinché la Spett.le Commissione si pronunci sul seguente quesito:

se gli Ingegneri laureati con il "vecchio ordinamento" siano esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell' art. 32 del D.Lgs 81/2008 (Moduli A e B di cui all' accordo Stato Regioni del 26/01/2006) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.

uff. la

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. N. 1284/09

Risposta al foglio N.

Mantova, 11 DIC. 2009

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Spett.le
CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre n. 114
00187 ROMA

OGGETTO: Trasmissione alla Commissione per gli interpelli di cui all'art. 12 comma 2, del D.Lgs. 81/08.

Egregi Signori,

poiché in forza dell' art. 12 del D.Lgs 81/2008 è facoltà dei Consigli Nazionali degli Ordini inoltrare all'apposita Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro quesiti di ordine generale sull' applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, si sottopone alla Vostra attenzione il quesito allegato, formulato dai nostri esperti in materia, relativo alla equipollenza tra le lauree "vecchio ordinamento" ed alcune lauree del nuovo ordinamento al fine dell' esenzione dei colleghi ingegneri dalla frequenza dei corsi obbligatori per assumere la qualifica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Cordiali Saluti.



IL PRESIDENTE
Dott. Ing. Tommaso Ferrante

n.1 Allegato

Spett.le
Commissione per gli Interpelli
di cui all'art. 12 comma 2, del D. Lgs. 81/2008

Oggetto: **Corrispondenza tra i diplomi di laurea "vecchio ordinamento" in Ingegneria e le classi di laurea citate al comma 5 dell' art. 32 del D.Lgs. 81/2008 ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell' art. 32 stesso, prescritti per i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione.**

In considerazione della nuova formulazione dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 apportata dal D.Lgs. 106/2009 sotto riportata:

"Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. ... omissis ...";

SI PORGE ISTANZA

affinché la Spett.le Commissione si pronunci sul seguente quesito:

se gli Ingegneri laureati con il "vecchio ordinamento" siano esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell' art. 32 del D.Lgs 81/2008 (Moduli A e B di cui all' accordo Stato Regioni del 26/01/2006) prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Direzione Generale per l'Università
Ufficio II*

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, art. 32 - Corrispondenza dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria ed Architettura ai titoli indicati al **comma 5** ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.

Il Consiglio Universitario Nazionale, interpellato in merito alla **corrispondenza** tra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento in **Ingegneria** ed in **Architettura** e le lauree di cui alle **classi 4, 8, 9 e 10** previste dal D.M. 4.8.2000, ai fini dell'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo dell'art. 32 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 prescritti per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni, nell'adunanza dell'8 ottobre 2008 ha espresso un **parere favorevole** che il Ministero fa proprio.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Vittorio Luigi MARRE' BRUNENGHI

Segreteria CNI

Cordini
uff. legale

Da: InterpelloSicurezza [InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it]
Inviato: mercoledì 9 ottobre 2013 9.46
A: Segreteria CNI
Oggetto: Interpelli su: corrispondenza Lauree e modalità di erogazione della formazione nei corsi di aggiornamento per i coordinatori
Allegati: 55-CNI.pdf; 123-CNI.pdf

Si trasmettono in allegato le risposte agli interpelli in oggetto.
Cordiali Saluti

Segreteria Commissione per gli interpelli
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Div. III
via Flavia, 6 - 00187 Roma
Tel: 0646837287
Fax: 0646837908
email: interpellosicurezza@lavoro.gov.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
11/10/2013 E-nd/5386/2013



Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 04/10/2013
Prot. 37 / 0017182 / MA007.A001

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.

Oggetto: *art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro. Corrispondenza tra le lauree ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione.*

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata e relativa all'oggetto.

Al riguardo, considerato che è in fase di conclusione la modifica dell'accordo del 26/01/2006 sulla formazione degli RSPP, la Commissione ritiene di doversi esprimere successivamente alla pubblicazione della suddetta revisione al fine di acquisire tutti gli elementi necessari.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 04/10/2013
Prot. 37 / 0017185 / MA007.A001

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.

Oggetto: *art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo alle modalità di erogazione della formazione nei corsi di aggiornamento per i coordinatori.*

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata e relativa all'oggetto.

Al riguardo, considerato che è in fase di conclusione la modifica dell'accordo del 26/01/2006 sulla formazione degli RSPP, nell'ambito del quale verranno probabilmente chiarite le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per i coordinatori, la Commissione ritiene di doversi esprimere successivamente alla pubblicazione della suddetta revisione al fine di acquisire tutti gli elementi necessari.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)